



Protocollo N.

In data

Alla ALCHIMETAL S.r.l.
alchimetalsrl@avoipec.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

All'ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: **ALCHIMETAL S.r.l.** - D.D. n° DPC026/60 del 12.03.2020 – Istanza di Variante sostanziale. Richiesta chiarimenti.

In riferimento alla nota n. 236287 del 04.06.2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.06.2021 con n. 11817, con la quale il SGRB della Regione Abruzzo ha convocato la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale presentata da codesta Società, ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Ente, è necessario che la ditta fornisca i seguenti chiarimenti ed integrazioni.

Preliminarmente, atteso quanto indicato nell'elaborato "TEC_Rifiuti_03_Inquadramento PRGR", si chiede di precisare, quali materie prime sono trattate nell'impianto, atteso che dalla relazione tecnica non si evince tale informazione, in quanto la stessa è basata esclusivamente sull'attività di recupero rifiuti che, in base a quanto indicato nel succitato elaborato, pare non costituire l'attività principale di codesta Società. Tra l'altro a pag. 1 dell'elaborato sopra indicato si rileva che: *"trattasi principalmente di un impianto di recupero "chimico" di metalli non ferrosi, che prevede anche l'utilizzo di rifiuti nel processo produttivo come materia prima per la produzione di leghe madri d'alluminio"*.

Si ritiene inoltre che, nell'allegato 2 "Sintesi Tecnica" sez. "D.2) Flussi in uscita: quantitativi annui" devono essere elencati esclusivamente i rifiuti in uscita dall'impianto e non l'elenco pedissequo di quelli in entrata, anche alla luce di quanto di seguito indicato.

I rifiuti che esitano dalle attività di recupero nei quali i rifiuti in ingresso all'impianto sono immersi in un bagno chimico per l'asportazione dei metalli preziosi, devono essere principalmente classificati con i codici EER del capitolo 19.

I rifiuti che esitano dalle attività di selezione, cernita, etc., successivamente sottoposti ad altre operazioni di recupero, devono essere stoccati nelle aree di messa in riserva e non gestiti in deposito temporaneo.

Si ritiene che anche gli altri rifiuti derivanti dai procedimenti di recupero, quali acque e soluzioni di lavorazione, etc, devono essere gestiti in messa in riserva/deposito preliminare, a seconda della destinazione a recupero o smaltimento.

Relativamente all'attività di gestione dei rifiuti, premesso che devono essere descritte dettagliatamente tutte le attività svolte ai fini del recupero dei rifiuti, è necessario che codesta ditta fornisca, in particolare, le seguenti informazioni:

- specifiche tecniche impianto di elettrolisi, con descrizione completa delle varie fasi, delle materie utilizzate nel processo;
- descrizione dettagliata del processo di elettrolisi, con indicazione di quali rifiuti sono sottoposti a tale processo e quali rifiuti/materie sono ottenuti;
- descrizione dettagliata delle fasi di concentrazione e affinazione, indicate a pag. 44 della relazione tecnica;
- descrizione del processo di fusione in verghe dei rifiuti e in cosa consistono i "rifiuti di piccola pezzatura", appartenenti al gruppo "RMP";
- specificare in cosa consistono le operazioni di pulizia e cernita per i rifiuti del gruppo "PER", atteso che la maggior parte degli stessi sono allo stato liquido;
- specificare per i rifiuti sopra indicati come è effettuata la concentrazione degli stessi e con quali apparecchiature;
- sempre per i rifiuti del gruppo "PER", premesso che, di norma, dall'operazione di recupero R12 non esitano prodotti/materie (Rifiuti cessati), specificare, quale operazione di recupero consente di ottenere "*Piccole quantità di Metalli non ferrosi contenenti preziosi*";
- specificare in cosa consistono le attività di cernita, selezione e disassemblaggio dei rifiuti di cui ai gruppi "M.F." e M.N.F.", considerato che diversi rifiuti sono costituiti da limature e trucioli o polveri e particolato;
- specificare il significato di "*Piccole quantità di Metalli non ferrosi contenenti preziosi*", considerato che i prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti dovrebbero essere costituiti da metalli preziosi;
- indicare quali materie/prodotti sono utilizzati nelle attività di recupero rifiuti.

Riguardo i rifiuti pericolosi gruppo "PER" si fa presente che per le operazioni di recupero R2 ÷ R9, ex punto za) Allegato IV Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è necessario sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità, presso il competente Servizio della Regione Abruzzo.

Si chiede inoltre di precisare, atteso che l'attività di recupero di codesta Società è principalmente tesa all'ottenimento di metalli preziosi dai rifiuti, se il contenuto di tali metalli nei rifiuti è determinato successivamente al conferimento in impianto, oppure, se nell'impianto possono essere conferiti solo rifiuti contenenti metalli preziosi. Nel caso in cui sono conferiti anche rifiuti non contenenti metalli preziosi, si chiede di indicare le modalità con le quali ne è determinata la presenza o meno.

Si fa presente che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, in mancanza di criteri specifici comunitari o attraverso decreti del MITE, ex comma 3, art. 184 – ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non è sufficiente utilizzare in maniera generica la dicitura "*nelle forme usualmente commercializzate, oppure, recuperati direttamente commercializzati*", ma devono essere definiti criteri dettagliati indicati nel succitato articolo, sottoposti a parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Si chiede inoltre di precisare:

- cosa si intende ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per "*Piccole quantità di Metalli non ferrosi contenenti preziosi*";

- quali sono i metalli preziosi ottenuti dalle attività di recupero rifiuti.

Si fa presente che alla pag. 44 della relazione tecnica, al punto 4.2.10 è stato indicato un EER non esistente.

Si ribadisce che ai rifiuti derivanti dalle attività di recupero, devono essere attribuiti i codice EER del capitolo 19.

Al SGRB della Regione Abruzzo, attesa in molti casi la complessità delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini del necessario confronto diretto con gli altri Enti e le ditte, si chiede che le conferenze dei servizi siano convocate in modalità sincrona.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Luigi Guerrini (*)

IL DIRIGENTE
Dott. Furio Cugnini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa